

**CONVENZIONE TRA L'ATS DELLA MONTAGNA E LA ASST
VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI
RICERCA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI RICHIESTE DAI SERT**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (di seguito denominata ATS), con sede in Sondrio, via Nazario Sauro n. 38, partita I.V.A. 00988200143, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Beatrice Stasi e **l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario** (di seguito denominata ASST), con sede in Sondrio, via Stelvio n. 25, partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

PREMESSO che

al fine di garantire l'effettuazione, da parte del Laboratorio di Prevenzione dell'ATS, di prestazioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti nei campioni di urine provenienti dai SerT afferenti il territorio dell'ASST Valtellina e Alto Lario si rende necessaria la stipula di specifica convenzione così come richiesto dall'ASST;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'ATS assicura l'effettuazione di tutte le determinazioni di metaboliti urinari di droghe di abuso inviate dai SerT dell'ASST. L'attività disciplinata dalla presente convenzione è eseguita anche grazie all'interoperabilità degli applicativi utilizzati da ASST ed ATS, ciascuna per la parte di competenza.

I dati personali degli utenti sottoposti alle analisi sono preventivamente

pseudoanoaminizzati da parte dell'ASST.

Gli esami che verranno effettuati presso il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS sono indicati nella seguente tabella:

Parametro	Matrice urine	Matrice cheratinica
Oppiacei	X	
Cocaina	X	X
Metadone	X	
Amfetamine	X	
Ecstasy	X	
Cannabinoidi	X	
Benzodiazepine	X	
Etilglucoronide	X	
Creatinuria	X	
Morfina		X
Buprenorfina	X	

ARTICOLO 2

La ASST si impegna a riconoscere all'ATS a fronte di ogni singola determinazione eseguita l'importo di € 2,90.

ARTICOLO 3

L'ATS fatturerà le prestazioni erogate con cadenza trimestrale. L'ASST che fruisce dell'attività in argomento accrediterà gli importi dovuti entro 60 giorni dalla data della fattura.

ARTICOLO 4

L'ATS si impegna a garantire, a proprie spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile per l'attività prestata dal proprio personale.

ARTICOLO 5

La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione al 31/12/2019, fatta salva l'eventuale disdetta da comunicarsi da una delle parti contraenti tramite PEC istituzionale almeno un mese prima della scadenza.

Nelle more del perfezionamento degli atti di rito si conviene di regolare eventuali pregressi reciproci rapporti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 6

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere eseguita dal personale coinvolto, tanto afferente all'ATS della Montagna quanto alla ASST Valtellina e Valchiavenna, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e quindi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il predetto personale ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporto convenzionale in argomento.

La ATS della Montagna e l'ASST della Valtellina sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'ATS della Montagna viene nominata, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, Responsabile del trattamento dei dati personali eseguito nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. L'ATS, in qualità di Responsabile e l'ASST, quale Titolare del trattamento, sono tenute all'osservanza degli specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle vigenti disposizioni normative e all'osservanza delle istruzioni documentate, individuate nell'atto allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Doc. n. 1). Le

stesse potranno essere modificate e/o integrate al fine di garantire l'adeguamento a nuove disposizioni regionali, nazionali e comunitarie o a seguito della revisione delle condizioni previste nella presente convenzione.

Le parti, con la sottoscrizione della presente accordo, accettano il contenuto del predetto allegato e si impegnano a rispettarne le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute nei termini di cui sopra.

Il trattamento ha finalità di interesse pubblico e di tutela della salute e la durata dello stesso, inteso quale utilizzo dei dati ai fini dei cui sopra, coincide con quella della presente convenzione. E' comunque considerato legittimo il trattamento eseguito dall'ATS nelle more dell'eventuale rinnovo dell'accordo di cui trattasi. La conservazione dei dati personali viene garantita in conformità alla vigente normativa in materia. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali, anche relativi alla salute, che riguardano una persona identificabile (l'utente del SERT); ai sensi dell'art. 4 comma 1 punto n 1 del Reg. UE 679/2016 si considera "identificabile" la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Le parti, inoltre, dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione di cui hanno preso visione sui rispettivi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti. La

violazione delle disposizioni di cui sopra da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione del diritto della stessa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letta, approvata e sottoscritta

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Agenzia di Tutela della Salute

Valtellina e Alto Lario

della Montagna

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Maria Iacomino

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.